



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO  
Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (To)  
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010  
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460  
studio@niccodavide.it  
www.niccodavide.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 4/2015 DEL 28 FEBBRAIO 2015

### AMMESSO L'INVIO TARDIVO DELLE CU2015 RELATIVE A LAVORO AUTONOMO NON OCCASIONALE

La Circolare dell'Agenzia Entrate 6/E del 19 febbraio 2015 ha confermato, come già anticipato con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, che fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro lunedì 9 marzo 2015, nel primo anno l'invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Al fine di semplificare ulteriormente l'adempimento della trasmissione della Certificazione Unica, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

### SPLIT PAYMENT E RITENUTE

La Circolare dell'Agenzia Entrate 6/E del 19 febbraio 2015 ha chiarito che, sebbene la norma sullo split payment escluda da questa modalità di versamento dell'IVA i soli compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito+si deve ritenere che l'esclusione operi anche per i compensi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO AMMESSO ANCHE IN PRESENZA DI PVC

La Circolare dell'Agenzia Entrate 6/E del 19 febbraio 2015 ha confermato espressamente che le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento**. È il caso, per esempio, di violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio (ad esempio con emissione del Pvc) ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.

**Il ravvedimento operoso resta invece precluso nel caso in cui le violazioni risultino da comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (cosiddetti avvisi bonari)** così come in caso di avvisi di recupero di crediti di imposta e di avvisi di irrogazione di sanzioni.

### IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO NON SI APPLICA AL DIRITTO CAMERALE

Nota del MISE n. 16919 del 6 febbraio 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che le modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso previste dalla Legge di Stabilità 2015 riguardano i soli tributi amministrati dell'Agenzia delle Entrate e non trovano quindi applicazione per il diritto annuale dovuto alla CCIAA.

### REDDITOMETRO E RILEVANZA DELLA PROVISTA COSTITUITA IN ANNUALITÀ PRECEDENTI

Circolare dell'Agenzia Entrate 6/E del 19 febbraio 2015

In caso di verifica da redditometro, in sede di contraddittorio il contribuente può sempre fornire la prova, in relazione alle spese per investimenti sostenute nell'anno, della formazione della provvista in anni precedenti ovvero della sua effettiva disponibilità ed utilizzo per l'effettuazione dello specifico investimento individuato.

Se si è costituita nelle annualità precedenti la provvista non rileva ai fini della determinazione sintetica nell'anno d'imposta oggetto del controllo.

In questi casi non è però preclusa per l'Agenzia delle Entrate la possibilità di attivare, per le annualità precedenti in cui si è formata la provvista, autonomi controlli avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico.

### MODELLO 730/2015 PRECOMPILATO: L'AGENZIA DEFINISCE LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E INVIO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 23 febbraio 2015

A decorrere dal 15 aprile 2015, i contribuenti, previa autenticazione sul sito internet dell'Agenzia, potranno visualizzare e stampare il modello precompilato, accettare e procedere all'invio o modificare e integrare i dati contenuti nella dichiarazione prima di provvedere alla trasmissione, versare le somme dovute tramite F24, indicare le coordinate bancarie per l'accredito dell'eventuale rimborso, consultare le comunicazioni e le ricevute della dichiarazione presentata e, infine, consultare la lista dei soggetti delegati ai quali è stato reso disponibile il 730 precompilato.

Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati, per poter accedere al 730 precompilato e all'elenco delle informazioni, dovranno preventivamente acquisire specifica delega contenente le seguenti informazioni:

~ codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;

~ anno d'imposta cui si riferisce il 730;

~ data di conferimento della delega;

~ indicazione che la delega si riferisce sia all'accesso alla precompilata sia alla consultazione dell'elenco delle informazioni afferenti alla dichiarazione stessa.

Dopo aver acquisito la delega dal contribuente/cliente dovranno effettuare una specifica richiesta, tramite file o via web.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.